



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1187

Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Indice

1. DDL S. 1187 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1187	5
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	10
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 371(pom.) del 27/01/2026	11

1. DDL S. 1187 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1187

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Titolo breve: *assistenza sanitaria iscritti AIRE*

Iter

27 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1187

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Mario Alejandro Borghese \(Cd'I-NM \(UDC-CI-NcI-IaC\)-MAIE\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 luglio 2024**; annunciato nella seduta n. 207 del 16 luglio 2024.

Classificazione TESEO

ASSISTENZA SANITARIA, PENSIONATI, ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (AIRE)

[Articoli](#)

TUTELA DELLA SALUTE (Artt.1), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Artt.1, 3), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.1, 2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 3), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.2, 3), REGOLAMENTI (Artt.2, 3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Elena Murelli \(LSP-PSd'Az \)](#) (dato conto della nomina il 27 gennaio 2026).

Assegnazione

Assegnato alla **10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede redigente il 12 settembre 2024. Annuncio nella seduta n. 220 del 17 settembre 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1187

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1187

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BORGHESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2024

Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende sanare un *vulnus* nella tutela del diritto alla salute dei pensionati italiani residenti all'estero. Sembra opportuno e, anzi, legittimo che questi cittadini abbiano i medesimi servizi garantiti agli altri, a partire da quelli sanitari.

Per le ragioni esposte, si propone l'inserimento di tre nuovi commi all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire ai cittadini pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge
23 dicembre 1978, n. 833)*

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
« Le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale sono erogate gratuitamente anche ai pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Tali pensionati sono equiparati ai cittadini residenti in Italia per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie.

I pensionati iscritti all'AIRE sono registrati presso l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla base dell'ultima residenza in Italia o, in caso di assenza di una precedente residenza in Italia, presso l'azienda sanitaria locale designata dal Ministero della salute.

Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE sono definite con regolamento del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di

concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emana un regolamento che definisce le modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE, inclusi i meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58375

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 371(pom.) del 27/01/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026

371^a Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

(1187) BORGHESE. - Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) introduce l'esame del disegno di legge n. 1730, che modifica la disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

L'articolo 1, comma 1, specifica che l'iscrizione è eseguita presso l'azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo in cui il soggetto in genere dimora o presso quella competente in relazione al domicilio di soggiorno. Il successivo comma 3 reca una novella di coordinamento.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, il rilascio e il rinnovo annuo della tessera sanitaria nazionale sono necessari, per i soggetti in esame, per l'accesso alle prestazioni a carico del SSN e sono subordinati al versamento di un contributo annuo. Un contributo annuo, fissato in 2.000 euro; l'importo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle risultanze dell'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla nuova disciplina in esame nonché in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La tessera è valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il versamento del contributo annuo consente l'accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale.

Il successivo comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo comporta la sospensione

dell'utente dall'accesso alle prestazioni del SSN e che, in assenza del suddetto versamento, non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. Nel suddetto caso di sospensione, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali (comma 4).

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, il contributo in esame è corrisposto mediante strumenti di pagamento elettronico e affluisce direttamente al bilancio della regione o provincia autonoma nel cui territorio rientra l'azienda sanitaria locale interessata dall'iscrizione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il presente atto legislativo entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative relative all'accesso alle prestazioni del SSN per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e che non aderiscono all'EFTA, al procedimento amministrativo correlato e all'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla disciplina in oggetto.

Il disegno di legge n. 1187 prevede, per i cittadini italiani titolari di trattamento pensionistico e iscritti all'AIRE, l'accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale, secondo i medesimi termini previsti per la generalità degli assistiti. L'estensione è prevista a titolo gratuito. Si demanda a un regolamento ministeriale la definizione sia delle modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti in esame sia di meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.

Il presidente [ZAFFINI](#), concorde la relatrice, propone l'adozione del disegno di legge n. 1730 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) critica la previsione del contributo di cui al disegno di legge n. 1730 a carico dei cittadini italiani residenti all'estero, peraltro in assenza di modulazioni in relazione alla situazione economica del cittadino e all'effettivo ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento contraddice pertanto il principio universalistico alla base del sistema sanitario pubblico, risultando discriminatorio nei confronti dei residenti all'esterno dell'Unione europea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario ([n. 370](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) pone la questione dell'eccessiva ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione per completare in modo adeguato l'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del termine per l'espressione del parere, posto al 2 febbraio.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala l'opportunità dell'aggiornamento delle previsioni sui LEA riguardo le malattie rare.

Il presidente [ZAFFINI](#) si riserva di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre la scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico , approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) rileva in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità. A tal fine, sono tenute a mettere a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime.

Ai sensi del successivo comma 2, la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) che riguardino i richiamati temi richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.

Si specifica altresì che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle summenzionate attività.

La richiesta di consenso deve dare conto delle finalità, degli obiettivi educativi e formativi, dei contenuti, degli argomenti, dei temi e delle modalità di svolgimento delle attività, oltre che dell'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse.

L'articolo 1 dispone inoltre, al comma 3, che la partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le richiamate modalità di cui al precedente comma.

La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurricolari, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l'istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative.

Ai sensi del successivo comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all'ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente.

Il comma 5 dell'articolo in esame vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, prevedendo innanzitutto che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. L'articolo stabilisce inoltre che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala che il termine per la presentazione degli emendamenti posto dalla Commissione di merito risulta già scaduto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) considera il disegno di legge in esame comunque meritevole di un dibattito sufficientemente approfondito, in considerazione della rilevanza di argomenti quali i rapporti interpersonali e la prevenzione delle condotte violente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

